



CITTA' DI TORINO

Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale

CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICI SITO IN VIA PIO VII N. 65

PREMESSA

- Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 1 del D.P.R. 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente abrogate

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;

DURC: Documento unico di regolarità contributiva.

Nel seguito si intende altresì:

Città = la stazione appaltante Città di Torino.

Appaltatore = l'aggiudicatario dei lavori.

- con deliberazione di Giunta Comunale mecc. n. 2016 04304/063 in data 03 novembre 2016 esecutiva dal 19 novembre 2016 e determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 06694/063 in data 22

dicembre 2016 esecutiva dal 30 dicembre 2016, è stato approvato il progetto ed i relativi documenti per i lavori di DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICI SITO IN VIA PIO VII N. 65, con codice identificativo gara CIG 6912843282 indicato nel disciplinare di gara e successivamente si è proceduto con determinazione dirigenziale n. mecc. delad indire la gara attraverso piattaforma elettronica MEPA di Consip S.P.A. – RDO N.;

- si è proceduto con determinazione dirigenziale n. mecc..... del..... ad individuare, quale aggiudicataria ai sensi dell’art. 32, co. 5 del Codice, l’impresa sottoscrittrice del presente contratto, al fine delle formali verifiche di legge;

- la proposta di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito degli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di gara relative al possesso dei requisiti di ordine generale dell’aggiudicatario, il cui riscontro è risultato positivo;

- la ditta aggiudicataria ha consegnato il piano operativo di sicurezza ex art. 25 del CSA;

- il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria e il Responsabile del procedimento hanno sottoscritto il verbale previsto dall’art. 7 del CSA, nel quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati e da quanto dichiarato e sottoscritto attraverso la propria offerta presentata sulla piattaforma MEPA per l'appalto in oggetto.

2. L'efficacia del presente contratto decorrerà dalla sua formale stipulazione e risulta parte integrante anche il documento contrattuale sottoscritto generato automaticamente dalla piattaforma MEPA di Consip S.P.A.

3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 2. Importo contrattuale

Il corrispettivo complessivo dell'appalto a corpo, derivante dal ribasso del% della ditta aggiudicataria sull'importo a base di gara come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA, è di eurooltre euro 19.860,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 16 del CSA.

Art.4 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato;

1.2. gli elaborati grafici progettuali, e l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dall'Amministrazione, ove esistente (PSC);

1.3. le polizze di garanzia.

2. Si intendono invece allegati al presente atto:

2.1. il CSA

2.2. l'Elenco prezzi di progetto relativo all'opera da realizzare

2.3. il documento contrattuale sottoscritto generato automaticamente dalla piattaforma MEPA di Consip S.P.A.

Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in **giorni 240** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7 - 8 - 9 - 10 del CSA e del programma dei lavori.

Art. 6 Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. 11 del CSA.

Art. 7 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35 - comma 18 D.Lgs.50/2016, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità di cui all'art. 28 - comma 3 del CSA a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 e 18 del CSA.

3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad **Euro 100.000,00** previa verifica del DURC e secondo scadenze, modalità e prescrizioni di cui agli artt. 17 e 26 del CSA, tenuto conto anche del recupero progressivo dell'anticipazione di cui al comma 1. Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 del Codice.

Art.8 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG 6912843282) attribuito dall'ANAC.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti

la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno

immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura

- Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la

stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le

transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3

della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle

sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Articolo 9. Modalità di pagamento di acconti e saldo

1. Il Responsabile del Procedimento rilascia, entro 45 giorni dalla

maturazione di ciascun SAL, il relativo certificato di pagamento ai

fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto

concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento

viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di

collaudo/CRE ex art. 102, comma 4 del Codice.

2. Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà

entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica

dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184,

commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del

D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo, si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs.231/2002, come modificato dal D.Lgs.192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

4. Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per il ritardato pagamento, i termini di cui sopra s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale (circ.n.1120/1983 Cassa Dep.Prest.).

Art. 10 Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato apposita garanzia definitiva secondo quanto meglio specificato dall'art. 103 del Codice ed art. 28 CSA.

2. L'Appaltatore s'impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice e dell'art. 29 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 26 del CSA.

2. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett.d) n.2 del Codice ed art. 27 del CSA.

3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 12 Modalità e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 22 del CSA.

Art. 13 Risoluzione e recesso

1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 108 del Codice, come meglio specificato all'art. 23 del CSA.

2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt.1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati dall'art.23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA e nel documento contrattuale sottoscritto generato automaticamente dalla piattaforma MEPA di Consip S.P.A.

Art. 15. Controversie

1 . Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 del CSA.

Art. 16 Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente.

Art. 17 Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese

L'Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità come da istanza di ammissione alla gara e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ed il codice di comportamento da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell' impresa/società che realizza le opere ed anche dai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Patto di integrità e quelle previste dalla normativa vigente relativamente alla violazione del codice di comportamento.

IL DIRIGENTE E RUP

l'APPALTATORE

.....

.....